

N. 339/10 REG.ORD.SOSP. N. 01785/2010 REG.RIC.



### REPUBBLICA ITALIANA

## Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

#### **ORDINANZA**

Sul ricorso numero di registro generale 1785 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Federazione Lavoratori delle Conoscenze - Cgil, rappresentato e difeso dagli avv. Isetta Barsanti Mauceri, Francesco Americo, con domicilio eletto presso Francesco Americo in Roma, viale Angelico N. 45;

#### contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

# per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

C.M. 17/10 AVENTE AD OGGETTO: ISCRIZIONE ALLE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SEGONDO GRATO RELATIVE ALL'ANNO 2010/2011 - (CAUTELARE PROVVISORIA).

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2010 il dott. Massimo Luciano Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta l'ammissibilità del ricorso nella considerazione che le puntuali disposizioni dettate con le circolari impugnate, ancorché dirette agli uffici periferici dell'amministrazione scolastica, sono suscettibili di riverberare effetti concreti nei riguardi dei soggetti i cui interessi sono tutelati dall'organizzazione sindacale ricorrente;

Ritenuta altresì la sussistenza di un interesse qualificato all'impugnativa proposta con il ricorso e i motivi aggiunti, nella considerazione che i soggetti (alunni e relative famiglie, personale docente, personale ATA) tutelati dall'organizzazione sindacale ricorrente possono essere coinvolti dalle disposizioni concernenti rispettivamente le iscrizioni alle prime classi della scuola secondaria

superiore emanate (c.m. n. 17/2010) e gli organici del personale docente della scuola secondaria superiore (c.m. n. 37/2010);

Considerato, quanto al fumus boni juris, che il ricorso presenta sufficienti elementi di fondatezza, ravvisandosi:

- l'illegittimità della circolare ministeriale n. 17/2010, essendo essa diretta a disciplinare le iscrizioni scolastiche entro il 26 marzo 2010 sulla base di ordinamenti scolastici a tale data non ancora in vigore, atteso che detti ordinamenti concernenti la revisione dell'assetto ordinamentale e didattico dei licei, e il riordino degli istituti tecnici e professionali sono contenuti in testi regolamentari, dd.pp.rr. recanti la data del 15 marzo 2010, che sono entrati in vigore il 16 giugno 2010, giorno successivo a quello della loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
- l'illegittimità della circolare ministeriale n. 37/2010, che, nel disporre la trasmissione di uno "schema di Decreto Interministeriale" (emanato solo il successivo 6 luglio 2010) contenente le disposizioni sulle dotazioni organiche del personale docente per l'a.s. 2010/2011, e nell'anticiparne i contenuti precettivi, si sostanzia in circolare applicativa di un testo normativo (*id est*: decreto interministeriale n. 55 in data 6 luglio 2010) ancora privo di efficacia e di rilievo giuridico;
- la conseguente e riflessa illegittimità della circolare ministeriale n. 19/2010 sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l's.s. 2010/2011.

Considerato però che, ai fini della proposta misura cautelare, difetta la sussistenza del *periculum* nella considerazione che l'associazione ricorrente non ha documentato nel giudizio posizioni specifiche (di studenti, docenti e dipendenti ATA) direttamente incise dalle circolari impugnate, donde l'omessa deduzione di un danno attuale e concreto riveniente da dette circolari, con conseguente difetto del grave e irreparabile pregiudizio che giustifica l'emissione del provvedimento di sospensione richiesto.

P.Q.M.

Respinge la domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE MIN

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II SEORSTARIO